

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1745

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro per i Problemi delle Aree Urbane**

(TOGNOLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

e col **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166,
recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della
città di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento, di cui si chiede la conversione in legge, riproduce le norme contenute nel decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 452, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.

L'approfondito dibattito svoltosi nell'ambito delle competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati durante l'esame del precedente decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237, e del ricordato decreto-legge n. 452 del 1988, consente fondatamente di ritenere che la mancata conversione di esso nei termini costituzionali non possa configurarsi quale manifestazione di volontà preclusiva del Parlamento rispetto alle scelte operate dal Governo. Tantochè, nel reiterare il decreto, si è ritenuto di riprodurre sostanzialmente le norme stesse con le integrazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare.

Il provvedimento prevede interventi urgenti di risanamento sociale, ambientale e culturale, nonchè di sviluppo della città di Reggio Calabria e si è reso necessario essendo emerso in Parlamento, in occasione della discussione del provvedimento concernente gli interventi straordinari per Palermo e Catania, che la situazione di Reggio Calabria è pari, se non addirittura più grave, di quella esistente nelle due predette città siciliane.

Sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica hanno, al riguardo, votato appositi ordini del giorno intesi a far assumere idonee iniziative legislative in tempi brevissimi per fronteggiare l'emergenza della gravissima situazione economica, dell'alto tasso di disoccupazione, della disgregazione sociale e di altre gravissime carenze del tessuto sociale della città.

Il Governo, in attuazione dell'orientamento parlamentare, inserì nei decreti-legge n. 237 e n. 452 del 1988 le disposizioni sopra cennate e col presente provvedimento le ripropone nella loro sostanza, pur modificandole con riferimento a quanto emerso in Parlamento.

L'articolo 1 del provvedimento qualifica il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria di preminente interesse nazionale ed attribuisce ai relativi interventi il carattere di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Per il perseguimento di tali finalità la norma prevede la costituzione di un fondo di lire 600 miliardi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e demanda la gestione del fondo stesso ad un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, dai presidenti della regione e della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco di Reggio Calabria.

L'articolo 2 autorizza il sindaco di Reggio Calabria ad eseguire gli interventi particolarmente urgenti e necessari per la città previsti dallo stesso articolo, nel limite complessivo di spesa di lire 250 miliardi. Ove il sindaco non provveda entro il termine di 180 giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva.

La disposizione prevede la individuazione di specifici settori di intervento, ritenuti prioritari, cui aggiunge la previsione relativa alla destinazione a scuola allievi carabinieri della parte necessaria dell'area dell'ex ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria, per consentire l'esame del progetto FIO presentato dall'Arma dei carabinieri.

L'articolo 3 contiene le disposizioni per consentire una più proficua utilizzazione delle risorse finanziarie poste a disposizione, attraverso il coordinamento degli interventi previsti per l'area di Reggio: coordinamento da attuare nella fase programmatica essendo rimessa a ciascun soggetto la attuazione dei singoli interventi di propria competenza.

A tal riguardo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca tutte le

amministrazioni ed enti pubblici, le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente alla realizzazione degli interventi, per individuare le opere da finanziare e quelle per le quali siano già disponibili stanziamenti previsti da altre disposizioni.

Il programma di risanamento e sviluppo, sentiti il presidente della regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, viene proposto al Comitato di cui all'articolo 1 che provvede alla determinazione del finanziamento relativo a ciascun intervento da realizzare entro trenta giorni dalla ricezione del programma stesso.

Nei tempi indicati dal programma, il sindaco della città di Reggio Calabria, il presidente della provincia, nonchè i soggetti competenti sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla realizzazione degli interventi. Essi, inoltre, provvedono ad affidare i lavori, per lotti funzionali, in appalto ovvero in concessione di progettazione e costruzione.

È vietata l'aggiudicazione a favore di impresa che sia stata aggiudicataria di due precedenti appalti o concessioni relativi ad interventi previsti nel presente decreto.

È vietata, inoltre, la cessione dei lavori.

Con l'articolo 4 si è inteso dettare norme accelerative delle procedure di esecuzione delle opere e degli interventi. In particolare si è previsto che su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione di un singolo intervento possa essere richiesta la convocazione di un'apposita conferenza alla quale partecipino tutti i soggetti interessati all'intervento stesso.

La approvazione del progetto effettuata in quella sede sostituirà ad ogni effetto per ciascun soggetto intervenuto gli atti d'intesa, autorizzativi o comunque rilevanti ai fini della attuazione del progetto.

L'articolo 5 detta disposizioni per il supporto alle singole amministrazioni e per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di ritardi o inadempimenti dei soggetti competenti. La norma dispone, inoltre, in ordine alla copertura finanziaria, valutata in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, 180 miliardi nell'anno 1990 e di lire 250 miliardi nell'anno 1991, che affluiscono su una apposita contabilità speciale.

L'articolo 6, a sua volta, indica le forme di provvista dei fondi occorrenti.

L'articolo 7 affida al Ministro per i problemi delle aree urbane la potestà di avvalersi degli organi e degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici locali nonchè di un'apposita commissione da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di stipulare - ove necessario - apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

L'articolo 8 prevede la possibilità di disporre il comando presso il comune di Reggio Calabria di non più di cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dello stesso comune.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento autorizza la spesa di 600 miliardi nel triennio 1989-1991 per interventi volti al risanamento ed allo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria.

Trattasi di un fabbisogno connesso al raggiungimento dello specifico obiettivo fisico del risanamento di Reggio Calabria sulla base di un programma di opere che sarà approvato da un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai presidenti della regione Calabria e della provincia reggina e dal sindaco di Reggio Calabria, su proposta del Ministro per le aree urbane, sentiti il presidente della giunta regionale della Calabria ed i sindaci dei comuni interessati.

La valutazione di massima già effettuata in sede di predisposizione dei precedenti decreti-legge ha consentito di stimare nel predetto importo il necessario onere; importo che comunque tende a costituire il limite entro cui dovrà essere formulato il piano degli interventi e dovranno essere operate le scelte e privilegiate le priorità delle opere da realizzare.

In particolare, è prevista la realizzazione di edifici di abitazione da destinare agli attuali occupanti delle casette rifugio fatiscenti, a suo tempo costruite nei quartieri «minimi». Per la realizzazione di tale programma straordinario e per le relative opere di risanamento ambientale dei quartieri stessi è stata valutata, con criteri di larga massima, una spesa di circa 200 miliardi di lire.

Per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per la riqualificazione delle reti idriche e fognarie, si è stimata una spesa di 50 miliardi di lire.

Per gli impianti di disinquinamento della fascia costiera la spesa è valutata in circa 50 miliardi di lire.

Per il potenziamento delle strutture universitarie e delle infrastrutture portuali ed aeroportuali la spesa è stata valutata in 60 miliardi di lire.

Per le opere viarie e di raccordo con l'autostrada, il porto e l'aeroporto, nonché per la realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei, è stata valutata una spesa complessiva di 100 miliardi di lire.

Per l'area attrezzata a verde pubblico e per la riqualificazione ambientale della città è stata valutata una spesa di 20 miliardi di lire.

Per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale è stata valutata una spesa di 30 miliardi di lire circa.

Ulteriori 45 miliardi di lire sono destinati alla realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero (biblioteche, stadio, centri di ricerca, eccetera).

Per l'approvvigionamento idrico di Reggio Calabria la spesa relativa è stata stimata in 40 miliardi di lire.

Cinque miliardi, infine, sono destinati alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, relativi alle attività di supporto e di consulenza che il Ministero delle aree urbane dovrà prestare in favore delle altre amministrazioni, nonché al funzionamento della costituenda Commissione.

Gli importi per gli interventi infrastrutturali sopra indicati - trattandosi di stime di larga massima - saranno più correttamente puntualizzati nel cennato programma, nel cui ambito gli stessi risulteranno coordinati con gli ulteriori interventi in corso o programmati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1989.

**Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo
della città di Reggio Calabria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati provvedimenti volti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di lire 600 miliardi.

3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento da realizzare provvede un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco della città di Reggio Calabria.

Articolo 2.

1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione

delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1, con la procedura di cui al presente articolo.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della città di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonché del tempo di esecuzione.

3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'articolo 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.

4. Ove il sindaco della città di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle somme attribuite dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva direttamente o a mezzo di propri delegati, avvalendosi, ove necessario, di organi e uffici della pubblica amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti già predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento.

5. L'area dell'ex ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il comune di Reggio Calabria.

Articolo 3.

1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca le amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente al fine di individuare gli interventi stessi e le opere da finanziare nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Sulla base della precedente istruttoria, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti il presidente della regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, propone al Comitato di cui all'articolo 1 il programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria. Il programma contiene l'elenco degli interventi da realizzare ed indica la ripartizione delle disponibilità finanziarie, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Il Comitato provvede a determina-

re lo stanziamento relativo a ciascun intervento entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma.

2. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo. Essi, inoltre, provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento, per lotti funzionali, degli interventi stessi in appalto, ovvero in concessione unitaria di progettazione e costruzione. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

3. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avviene secondo il criterio di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67. In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

4. È vietata la cessione dei lavori ai sensi dell'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

Articolo 4.

1. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alla regione ed agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici statali e regionali competenti, nonché i rappresentanti delle aziende e degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

3. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza, gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni.

4. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente

alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri produce gli stessi effetti previsti dal comma 3.

Articolo 5.

1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria.

Articolo 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, pari a lire 170 miliardi per il 1989, lire 180 miliardi per il 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1989, a lire 150 miliardi per il 1990 ed a lire 130 miliardi per il 1991 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità

3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 8.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, complessivamente non più di cinque funzionari in attività di servizio con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati, possono esservi comandati dai Ministri competenti su richiesta del comune. La durata del comando non può comunque essere superiore a tre anni.

2. Per l'espletamento dei propri compiti, il funzionario comandato si avvale degli uffici e del personale del comune.

3. Il funzionario comandato, qualora la sede di servizio di provenienza sia diversa da quella di destinazione, viene considerato in missione per tutta la durata del comando.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA - TOGNOLI - COLOMBO -
AMATO - ZANONE - GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI